



N. 10.(\*)

## **Regolamento per l'elezione e l'ufficio dei Capitani dei Castelli.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Repubblica di San Marino**

*promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Regolamento approvato dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 16 Marzo 1925:*

### **Art. 1.**

Le funzioni attribuite dalla Rubrica LII Lib. I degli Statuti ai Conservatori dei pubblici edifici e dalla Rubrica XLI Lib. I degli Statuti ai sovrastanti alle vie ed acque, sono attribuite ai Capitani dei Castelli di cui è menzione nella Rubrica XXVII e nella Rubrica LI degli Statuti, i quali, nel rispettivo distretto hanno altresì l'alta sorveglianza su tutti i servizi e su tutte le cose anche mobili dello Stato e degli Enti Tutelati dallo Stato, nonché il compito di assistere il popolo di cui sono pacieri.

### **Art. 2.**

Per gli effetti di cui allo articolo precedente il Territorio della Repubblica è diviso nei seguenti Distretti:

- 1 - Castello della Guaita, con Distretto quella parte della Parrocchia Pieve che costituisce la Città di San Marino circoscritta dal crinale del Monte Titano e dalla strada di circonvallazione Crocefisso - Stradone - Capuccini, sino alla seconda Torre;
- 2 - Castello della Fratta, con Distretto quella parte della Parrocchia Pieve distaccata col nome di Parrocchia del Borgo e quella costituente il picco del Monte Titano dal crinale verso il mare (Nord-Est) e l'intera Parrocchia di San Giovanni;
- 3 - Castello del Montale, con Distretto il resto della Parrocchia Pieve dal crinale del Monte Titano e dai limiti del Castello della Guaita verso il Rio San Marino (Sud-Ovest);
- 4 - Castello di Fiorentino, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 5 - Castello di Pennarossa, con Distretto l'intera Parrocchia di Chiesanuova;
- 6 - Castello del Montecerreto, con Distretto l'intera Parrocchia dell'Acquaviva;
- 7 - Castello della Torraccia, con Distretto l'intera Parrocchia di Domagnano;

- 8 - Castello di Serravalle, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 9 - Castello di Faetano, con Distretto l'intera Parrocchia omonima;
- 10 - Castello di Montegiardino, con Distretto l'intera Parrocchia omonima.

**Art. 3.**

I Capitani dei Castelli di Serravalle, di Faetano e di Montegiardino, aventi patrimoni e servizi comunali, conservano le loro funzioni di capi delle rispettive amministrazioni comunali.

**Art. 4.**

Tutti i Capitani dei Castelli dipendono dalla Eccellentissima Reggenza alla quale hanno l'obbligo di riferire e consigliare su tutto quanto concerne il pubblico interesse e denunciare i provvedimenti presi di iniziativa nei casi di estrema urgenza.

Sono pubblici Ufficiali rappresentanti gli Ecc.mo Capitani Reggenti e il loro Governo nei rispettivi Castelli con tutti i diritti e le responsabilità inerenti.

**Art. 5.**

I Capitani dei Castelli sono nominati all'inizio di ogni Magistratura dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, i quali ne daranno comunicazione anche in seno all'Aringo semestrale, e possono essere riconfermati.

Devono essere nominati fra i Membri del Consiglio Grande e Generale o fra i Cittadini piu' probi, purchè in tal caso risiedono nel Distretto del Castello.

**Art. 6.**

I Capitani dei Castelli sono Magistrati onorari, ma percepiscono un'indennità semestrale le di L. 50 a titolo rimborso spese.

I nominati devono accettare la carica e non possono da essa dimettersi, pena la decadenza da Consiglieri o la multa di L. 50 se non sono Consiglieri: devono rimanere in carica, ancorchè vengano a perdere la carica di Consigliere: possono essere sostituiti soltanto dalla Ecc.ma Reggenza da cui emanano.

**Art. 7.**

Le citate Rubriche degli Statuti rimangono in vigore nelle parti non modificate.

Il presente Regolamento entrerà in vigore col 1° Aprile 1925.

**Dato dalla Nostra Residenza il 16 Marzo(\*\*) 1925.**

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

(\*) ERRATA CORRIGE REDAZIONALE:

Il B.U. reca "N. 7." anziché "N. 10."

(\*\*) ERRATA CORRIGE:

A pag. 10, seconda colonna del precedente Bollettino Ufficiale 26 Marzo 1925 - N. 3, quale data di promulgazione del detto Regolamento per l'elezione e l'ufficio dei Capitani dei Castelli, N. 10 leggi, anziché 26 Febbraio 1925: "16 Marzo 1925".